

STATUTO ASSIF ASSOCIAZIONE ITALIANA FUNDRAISER

(approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 18 novembre 2011)

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

- 1.1 È costituita l'associazione denominata "Associazione Italiana Fundraiser" di seguito chiamata per brevità "associazione".
È un'associazione autonoma, apolitica, aconfessionale, ed il suo ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 1.2 L'Associazione ha Sede legale in Milano e può costituire sedi secondarie. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
- 1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità ed attività

- 2.1 L'Associazione, espressamente escluso ogni scopo di lucro, ha come finalità la crescita professionale di tutti coloro che realizzano attività nell'ambito del fundraising per enti non profit, in quanto anche grazie ad una crescente qualificazione dei propri operatori il terzo settore può produrre i miglioramenti della qualità della vita per le persone disagiate e per la comunità in generale. La definizione del profilo degli associati è demandata al Regolamento.
- 2.2 Al fine di perseguire il succitato scopo, l'associazione potrà tra l'altro:
 - a. realizzare direttamente o indirettamente qualsiasi attività che consenta la qualificazione e crescita professionale di tutti coloro che lavorano nell'ambito del fundraising in coerenza con i principi etici e deontologici stabiliti dai codici che l'associazione vorrà adottare. A tal fine l'Associazione promuove l'informazione, la formazione e l'aggiornamento professionale di chiunque, socio o non socio, sia impegnato in ambito Fundraising.

- b. La promozione della cultura della donazione e dei più elevati standard nella pratica dell'attività di Fundraising, in Italia e all'estero, attuata in modo professionale ed etico, funzionale allo sviluppo del settore non profit in Italia, nell'interesse della collettività.
 - c. La definizione, l'aggiornamento e la diffusione di codici etici e deontologici insieme alle relative norme e ai criteri di applicazione cui ogni fundraiser, membro dell'Associazione, è tenuto ad attenersi nello svolgimento della propria attività. Tali codici potranno essere estesi, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei, a quanti, a vario titolo, operino nell'ambito del settore o in collaborazione con organizzazioni non profit, comprese società, agenzie, imprese che intendano condividere scopi e principi dell'associazione.
 - d. La formazione e lo scambio di esperienze tra fundraiser, in Italia e all'estero, nonché la collaborazione tra organizzazioni non profit attive nei diversi settori.
 - e. Lo svolgimento di un'azione di rappresentanza degli interessi della categoria nei confronti di Istituzioni, di Enti e di qualsiasi altro interlocutore, istituzionale e non, nazionale ed internazionale
 - f. La tutela dei diritti e degli interessi professionali ed economici degli associati anche attraverso lo svolgimento di un'azione di conciliazione nelle controversie inerenti l'attività professionale, attraverso i propri competenti organi associativi
 - g. La promozione di attività di ricerca, di formazione e di aggiornamento volte all'evoluzione teorica e applicativa del Fundraising. L'Associazione svolge tale attività in favore degli Associati ed a tutela dei loro interessi professionali in modo coordinato, a livello sia comunitario, sia nazionale, sia locale.
 - h. L'Associazione si pone quale:
 - h1) punto di riferimento professionale per enti e società pubbliche e private, amministrazioni, università, istituzioni;
 - h2) punto di riferimento operativo per l'elaborazione di proposte di legge e di regolamenti nazionali e locali concernenti lo specifico settore professionale;
 - h3) punto d'incontro e confronto fra le parti coinvolte nei processi di Fundraising, al fine di favorirne l'armonico sviluppo a livello professionale, economico e sociale;
 - h4) promotrice di rapporti con associazioni simili operanti in Italia, nell'Unione Europea e in altri Paesi;
 - h5) raccogliitrice di istanze da parte di enti del terzo settore, relativamente a temi connessi alla raccolta fondi e alla comunicazione sociale.
- 2.3 L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.
- 2.4 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
- 2.5 L'associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 3

Criteria ammissione associati

- 3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne che realizzano attività nell'ambito del fundraising per enti non profit, e che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
- 3.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.
- 3.3 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 3.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
- 3.5 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.
- 3.6 Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa o a personalità che si sono distinte nell'ambito del fundraising.
- 3.7 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.
- 3.8 Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.
- 3.9 La definizione del profilo del socio sono demandate al regolamento, la cui emanazione è affidata all'Assemblea dei Soci insieme alla definizione delle norme di autoregolamentazione professionale finalizzate a perseguire la tutela dei molteplici interlocutori (cittadini, donatori, organizzazioni non profit, imprese, Enti, Pubblica Amministrazione, Istituzioni) con cui gli Associati interagiscono, nel rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza.
- 3.10 Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versato prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento. L'accettazione della domanda comporta l'iscrizione del richiedente all'Associazione fino al 31 dicembre dell'anno in corso qualora la domanda di adesione sia stata presentata entro il termine definito annualmente dal Consiglio Direttivo e fino al 31 dicembre dell'anno successivo qualora tale domanda sia stata presentata dopo il termine fissato dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata e viene confermata con il versamento della quota associativa.

Articolo 4

Perdita della qualifica di associato

- 4.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.
- 4.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio

Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

- 4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione. La perdita di qualifica di associato conseguente al mancato versamento della quota associativa nei termini previsti dall'ultimo comma del precedente articolo è automatica e non necessita della deliberazione del Consiglio Direttivo.
- 4.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.
- 4.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

- 5.1 Gli associati hanno diritto a:
- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stesso;
 - partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e votare direttamente;
 - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - discutere e approvare i rendiconti economici;
 - essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
 - eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.
- 5.2 Gli associati sono tenuti a:
- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
 - contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
 - versare regolarmente la quota associativa annuale;
 - svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
 - osservare i Codici Etici e Deontologici adottati dall'Associazione;
 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.
- 5.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso, nel numero massimo di una delega per

socio, purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 6

Organi dell'Associazione

- 6.1 Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
 - il Consiglio Direttivo.
 - Il Presidente.
- 6.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - Il Collegio dei Garanti.
- 6.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.
- 6.4 Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7

L'Assemblea degli associati

- 7.1 L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.
- 7.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.
- 7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.
- 7.4 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- deliberare in merito al programma e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
 - esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
 - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
 - deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - fissare l'ammontare del contributo associativo, potendo prevedere quote di minor importo per gli studenti o coloro che hanno meno di 30 anni; la differenziazione

delle quote non pregiudica in alcun modo il pieno godimento dei diritti dei soci, né li manleva dagli obblighi richiamati nel presente statuto.

- 7.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.
- 7.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.
- 7.7 L'assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'assemblea.
- 7.8 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
- 7.9 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti.
- 7.10 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 7.11 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
- 7.12 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

- 8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 11 (undici) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 8.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
- 8.3 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

- 8.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
- 8.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
 - eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
 - nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
 - deliberare circa l'ammissione degli associati;
 - deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
 - presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
 - istituire gruppi di lavoro e commissioni per lo studio e la realizzazione di determinati progetti. Le eventuali obbligazioni che derivassero dalle attività dei gruppi di lavoro e dalle commissioni devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo e da queste delegate al Presidente e/o da uno o più Consiglieri".
- 8.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9

Il Presidente

- 9.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
- 9.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
- 9.3 È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

- 9.4 È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
- 9.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 9.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 10

Collegio dei Garanti

- 10.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 10.2 Il Collegio: ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
- 10.3 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversie, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 11

Collegio dei Revisori dei Conti

- 11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
- 11.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 11.3 Il Collegio:
- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
 - esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
 - può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
 - riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Articolo 12

Il Patrimonio sociale

12.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Articolo 13

Il Bilancio

13.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

13.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

13.4 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

13.5 È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione.

13.6 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 14

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni

sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

- 14.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
- 14.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale.
- 14.4 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 15

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e al Codice Civile.